



**Tribunale di Napoli**

*12 SEZIONE CIVILE*

Nella causa civile iscritta al n. r.g. /2022

Il Giudice dott. Luigia Stravino,  
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;

rilevato che con il ricorso in esame P F esponeva che il giorno / / , alle ore . circa, mentre percorreva via , a causa del dissesto del manto stradale, cadeva rovinosamente in terra e subiva lesioni personali; che lo stesso attivava la polizza infortuni denominata “F 2.0”, contraddistinta dal n. , sottoscritta con la resistente Zurich Insurance PLC; che la Zurich, sulla scorta della regolare denuncia di sinistro, convocava il P a visita medica presso il fiduciario della compagnia, Dott. ; che quest’ultimo, in esito alla visita medico-legale, contestava tutte le risultanze documentali cliniche del ricorrente; che la resistente liquidava all’istante soltanto l’importo di euro , , trattenuto dallo stesso a titolo di acconto sul maggiore avere;

osservato che parte resistente, costituendosi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, controvertendo le parti, prima ancora che sul quantum, sull’an della pretesa risarcitoria;  
osservato che l’eccezione della compagnia assicurativa appare fondata;  
rilevato che l’art. 696 bis c.p.c., sotto la rubrica “consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite” (come modificato dal D.L. n. 35/2005 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005), dispone testualmente quanto segue:

“L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni



contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili”;

- ritenuta fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla parte resistente, tenuto conto dei rilievi che seguono:

-la parte ricorrente ha chiesto di “disporre consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., incaricando all'uopo un consulente tecnico d'ufficio affinché proceda: “1) ad accertare e determinare -anche sulla scorta delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano 2021- natura ed entità del danno subito dal Sig. F P a causa dell'infortunio occorsogli; 2) a determinare la misura dell'indennizzo spettante al Sig. F P alla luce del contratto di Polizza Infortuni richiamato in atti; 3) ad accertare e liquidare ogni ulteriore importo eventualmente spettante al ricorrente in virtù dell'infortunio subito dallo stesso; 4) a tentare la conciliazione delle parti in ordine alla insorta controversia”;

considerato che l'oggetto della consulenza tecnica preventiva disciplinata dall'art. 696 bis c.p.c. dev'essere identificato esclusivamente nella quantificazione di un danno risarcibile; non può essere disposto un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. ove le ragioni di contrasto tra le parti non attengano a profili tecnici ma originino da diversità di posizioni su questioni strettamente giuridiche, in quanto compito del consulente tecnico è di percepire, verificare, descrivere e talora valutare economicamente i fatti controversi tra le parti, mentre è rimesso solo al giudice decidere di questioni di diritto, individuando la rilevanza delle questioni controverse;

In secondo luogo, per azionare l'istituto in esame, il rapporto tra le parti deve avere come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di



cognizione, può costituire oggetto di consulenza tecnica. Sul punto, costante giurisprudenza ha, difatti, chiarito che:

“Lo strumento processuale della consulenza tecnica preventiva è destinato a dirimere l’unica o le uniche questioni tecniche controverse tra le parti, quando tutti gli altri elementi costitutivi della posizione di diritto soggettivo vantata da una parte nei confronti dell’altra siano pacifici, cosicché, accertati gli aspetti tecnici, la controversia tra le parti venga integralmente a cessare, con la conseguenza che la consulenza non può essere ammessa quando il giudice, al fine di disporre il chiesto accertamento, debba decidere questioni di diritto obiettivamente controverse, ovvero questioni preliminari di rito o di merito che inducano verosimilmente a ritenere che, nel giudizio di cognizione, l’accertamento tecnico non verrà disposto” (T. Macerata 12.11.2015; nello stesso senso T. Barcellona Pozzo di Gotto 03.03.2009).

In altri termini, è necessario che vi sia tra le parti un unico punto di disaccordo, superato il quale, appare probabile ritenere che esse si concilieranno, non residuando – secondo una valutazione che deve essere compiuta con criterio ex ante e in concreto – alcun altro profilo di contestazione (T. Milano 23.01.2007, il quale, nella fattispecie sottoposta al suo esame, ha ritenuto di rigettare il ricorso proprio in applicazione di tale principio; nello stesso senso, T. Barcellona Pozzo di Gotto 03.03.2009).

Ed ancora, come precisato dal Tribunale di Spoleto (T. Spoleto 07.05.2015): “Deve inoltre ritenersi inammissibile il ricorso laddove le questioni da sottoporre al CTU non appaiano suscettibili di mero accertamento, si presentino complesse e non suscettibili di conciliazione.”; osservato che parte resistente ha eccepito che nessun obbligo di indennizzo graverebbe sulla Zurich, posto che non sussisterebbero, nel caso de quo, i presupposti per l’attivazione della polizza. Nella prospettazione della convenuta, in base alla documentazione rimessa dallo stesso beneficiario e alle risultanze rese dal medico legale della compagnia, l’evento non avrebbe comportato postumi invalidanti superiori alla percentuale del 3% secondo le tabelle INAIL, ragion per cui alcun ulteriore indennizzo potrà essere riconosciuto all’attore, avendo la Zurich già provveduto alla liquidazione delle corrette somme previste in polizza; considerato che la resistente ha anche contestato il fatto storico, peraltro deducendo che il ricorrente, nella sua prima denuncia all’agenzia, avrebbe



sostenuto che, a causare il lamentato infortunio, sarebbe stato un incidente stradale e non una caduta al suolo;  
osservato, dunque, che i punti controversi tra le parti non sono limitati a mere quantificazioni dell'obbligo risarcitorio, investendo l'an stesso della pretesa creditoria;  
rilevato, infine, che le spese di lite seguono le regole della soccombenza e che, in considerazione della parvità delle questioni affrontate, appare equo liquidare i compensi nella misura minima,

**P.Q.M.**

- .Dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente al rimborso in favore di parte resistente delle spese di lite, liquidate in euro , , per onorari, oltre IVA. CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.

Napoli, 28 marzo 2022

Il Giudice  
(dott. Luigia Stravino)

